

REGOLAMENTO SUL REFERENDUM CONSULTIVO

TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1 Finalità e Iniziativa

1. Il referendum consultivo è un istituto di partecipazione popolare, previsto dalla Legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune di Truccazzano esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
3. E' ammesso il referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza comunale, quando sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta ovvero sia avanzata richiesta da non meno del 13% dei cittadini elettori maggiorenni dell'Unione europea che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Truccazzano al 1 gennaio precedente il momento della richiesta.

Art. 2 Oggetto ed esclusioni

1. Il referendum consultivo può essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza comunale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - a. elezione, nomine, designazioni revoche o decadenze;
 - b. disciplina dello stato giuridico delle assunzioni del personale, Pianta Organica del personale e relative variazioni;
 - c. funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d. tutela dei diritti delle minoranze etniche o religiose;
 - e. contabilità, tributi e tariffe.

Art. 3 Promozione del referendum

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi con la richiesta del referendum presso l'Ufficio del Segretario comunale, il quale ne dà atto con verbale scritto, specificando il giorno, l'ora del deposito e un domicilio per l'invio di

comunicazioni. I promotori possono aggregarsi in un comitato referendario temporaneo.

2. Il requisito d'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali del Comune di Truccazzano è accertato d'ufficio al momento della presentazione della richiesta del referendum.
3. L'organo per la valutazione dell'ammissibilità e correttezza del quesito deve essere convocato entro 30 giorni dal deposito della richiesta da parte dei promotori. L'organo deve decidere in merito entro 35 giorni dalla data del deposito della richiesta da parte dei promotori.
4. L'organo per la valutazione dell'ammissibilità e correttezza del quesito è stabilito dallo Statuto comunale e riportato nel presente regolamento all'articolo 8.

Art. 4

Fogli per raccolta firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi fogli, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dichiarazione della richiesta del referendum.
2. I fogli previsti dal comma 1 del presente articolo devono essere presentati a cura dei promotori e del Segretario comunale che ne verifica la correttezza formale.
3. Il funzionario preposto o il Segretario comunale stesso appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro il limite massimo di due giorni dalla presentazione dei fogli medesimi.

Art. 5

Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori apposta sui fogli di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza del sottoscrittore e il documento d'identificazione in corso di validità.
3. Le firme stesse devono essere autenticate da una delle seguenti figure istituzionali:
 - consigliere comunale e provinciale che comunichi la propria disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della Provincia;
 - notaio;
 - tribunale o Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il Comune;
 - giudice di pace;
 - segretario comunale;
 - Sindaco del Comune;

- assessore comunale;
 - funzionario incaricato dal sindaco.
4. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma degli articoli 30 e 38 del T.U. 445/2000. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
 5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore comunque impedito di apporre la propria firma.
 6. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Truccazzano dei sottoscrittori della richiesta del referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.
 7. Il numero minimo dei sottoscrittori per l'indizione del referendum è stabilito dallo Statuto comunale.

Art. 6

Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso l'ufficio del Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di notifica ai promotori della deliberazione della Commissione tecnica per la valutazione dell'ammissibilità e della correttezza del quesito. Tale deposito deve essere effettuato dai promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante verbale scritto, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Una copia originale del verbale è allegata alla richiesta, l'altra è consegnata ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 7

Referendum deliberato dal Consiglio Comunale

1. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tre delegati, scelti fra i consiglieri comunali mediante votazione palese nella medesima seduta consiliare, depositano la richiesta al Segretario comunale ad intervenuta esecutività della deliberazione.
2. Del deposito si dà atto mediante verbale scritto nel quale si specifica il giorno e l'ora del deposito. Una copia originale del verbale è allegata alla richiesta, l'altra è consegnata ai consiglieri presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 8

Ammissibilità del referendum

1. L'organo deputato a vagliare l'ammissibilità dei referendum consultivi è individuato nella Commissione tecnica costituita da:
 - ~~— un Magistrato ordinario designato dal Presidente tribunale territoriale competente;~~
 - un rappresentante della maggioranza;
 - un rappresentante della Minoranza;
 - il Segretario Comunale.

2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) ammissibilità del quesito, nel rispetto della Legge e delle norme statutarie;
 - b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito; l'organo può richiedere ai promotori di apportare correzioni formali e relative alla comprensibilità del quesito;
 - c) verifica dell'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il ricorso al referendum qualora l'iniziativa referendaria sia assunta dal Consiglio comunale;
 - d) parere sulla concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

3. E' espressamente escluso qualsiasi altro parametro di valutazione diverso da quelli specificati nel comma 2 del presente articolo.

4. Il verbale di deliberazione sull'ammissibilità del giudizio da parte della Commissione tecnica viene notificato ai promotori o ai consiglieri presentatori per mezzo del Messo Comunale entro 24 ore dalla deliberazione stessa.

5. Ultimata la raccolta di firme, entro 15 giorni dal loro deposito, la Commissione tecnica presenta una relazione analitica sul lavoro svolto, sull'esito delle verifiche effettuate, sulla regolarità della presentazione, sul raggiungimento del quorum di firme richiesto, sulla correttezza e completezza delle autenticazioni, al presidente del Consiglio Comunale. Copia della relazione suddetta è pubblicata sull'albo pretorio online del Comune di Truccazzano per 15 giorni, inviata a tutti i componenti del Consiglio comunale e depositata per presa visione da parte di chiunque presso l'ufficio del Segretario comunale.

Art. 9

Casi di revoca o sospensione del referendum

- ~~1. Previo parere dell'organo di cui all'art.8 del presente regolamento, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il referendum già indetto esclusivamente nel caso in cui il competente organo comunale accolga la proposta dei promotori.~~

- ~~2. La revoca può intervenire non oltre il ventesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.~~

3. Previo parere dell'organo di cui all'art. 8, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sospende l'iter di svolgimento del referendum in caso di impedimenti oggettivi temporanei.

Art. 10
Validità del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1).

TITOLO II
SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 11
Indizione del referendum

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 5 dell'art.8, convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria.
2. Il Consiglio comunale, preso atto della mancanza di ragioni di revoca o sospensione del referendum, rimetterà gli atti al Sindaco per la fissazione della data d'indizione del referendum.
3. Nel caso di referendum deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo di cui all'art. 8 rimetterà gli atti direttamente al Sindaco per eventuale emissione di ordinanza di indizione del referendum.
4. L'ordinanza sindacale d'indizione del referendum deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori.
5. L'ordinanza sindacale è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio on line del Comune di Truccazzano e si dovrà inoltre darne notizia mediante manifesti da affiggersi in maniera uniforme su tutto il territorio comunale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la votazione.
6. Non si può svolgere più di una tornata elettorale referendaria nell'ambito dello stesso anno.
7. La consultazione referendaria comunale non può aver luogo in concomitanza con qualsiasi altra consultazione elettorale e referendaria né con festività nazionali o patronali. La consultazione si svolgerà in un'unica giornata di domenica. Si svolgono nel periodo 15 marzo - 15 giugno i referendum la cui raccolta di firme è stata ultimata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Si svolgono nel periodo 15 settembre - 15 dicembre i referendum la cui raccolta di firme è stata ultimata entro il 30 giugno.

Art. 12
Concentrazione di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, il Sindaco, sentito l'organo di cui all'art. 8 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 13
Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei 45 giorni che precedono la scadenza del Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza d'indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 14
Disciplina della propaganda elettorale

1. Alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale s'intendono attribuite ai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale ed ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
3. L'istanza per l'assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda deve essere rivolta all'ufficio elettorale entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno antecedente alla data della votazione.
4. Dal trentesimo giorno antecedente alla data delle votazioni la propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati ed assegnati tramite sorteggio dall'Ufficio elettorale comunale. Gli spazi di affissione saranno distribuiti in maniera uniforme su tutto il territorio comunale.
5. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione ai soggetti promotori e alle forme politiche contrarie, un pari spazio informativo dedicato secondo le modalità dei commi 1,3 e 4 del presente articolo.

Art. 15
Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno della votazione, iscritti nelle liste elettorali del Comune dopo l'ultima revisione dinamica precedente la data del referendum, nonché i cittadini dell'Unione Europea maggiorenni, residenti nel Comune di Truccazzano ed iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta del Comune di Truccazzano alla medesima data. Non si farà luogo alla revisione straordinaria delle liste elettorali.
2. Dall'elenco degli aventi diritto a partecipare al referendum verranno depennati unicamente, a cura dell'ufficiale d'anagrafe:

- a) gli iscritti nelle liste che nel giorno della votazione non hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) gli elettori iscritti nelle liste e deceduti al momento della votazione.
3. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
4. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione, la tessera elettorale personale sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Art. 16

Organizzazione delle operazioni referendarie

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal funzionario responsabile dell'ufficio elettorale e dal Segretario comunale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici di sezione comunali.
3. Durante la giornata della consultazione referendaria, per il periodo compreso fra l'inizio delle operazioni di voto e la proclamazione dell'esito referendario sarà garantita la presenza di almeno un agente di polizia locale per ogni seggio.

Art. 17

Ufficio di sezione

1. L'Ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e di un segretario nominato dal presidente.
2. Il Presidente ed i componenti sono scelti per sorteggio dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti ai rispettivi albi, unitamente ad eventuali sostituti, almeno venticinque giorni prima della data stabilita per la consultazione.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, due rappresentanti, un effettivo e un supplente, di ognuno dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale e due rappresentanti, un effettivo e un supplente, dei promotori del referendum.
4. Le designazioni dei predetti rappresentanti devono pervenire al Segretario Comunale entro le ore 12:00 del giorno precedente la votazione.

5. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 18:00 del giorno precedente la votazione.

Art. 18 **Schede di voto**

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Le schede sono fornite dall'Amministrazione Comunale con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nel fac-simile al punto A) allegato al presente regolamento che ne costituisce parte sostanziale ed integrante.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. La correttezza del prototipo della scheda in merito alla sua fattura, alla sua forma e al suo contenuto secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo sarà verificato dal Segretario comunale e dai promotori o dai consiglieri delegati di cui al comma 1 dell'articolo 7.
4. Solo successivamente alla verifica della correttezza del prototipo di scheda di voto da parte di soggetti di cui al comma 3 del presente articolo viene disposta la messa in stampa delle schede.
5. Della verifica di cui al comma 3 del presente articolo verrà redatto verbale scritto da inoltrarsi al Sindaco e ai componenti del Consiglio comunale.
6. Le schede resteranno in custodia al Segretario comunale e al responsabile dell'Ufficio elettorale fino al giorno della consultazione referendaria.
7. Le schede, trasportate ai seggi a cura del Segretario comunale e del Responsabile dell'Ufficio elettorale il giorno della consultazione referendaria, sono vidimate da uno dei membri dell'Ufficio di sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte secondo la suddivisione effettuata dal Presidente di sezione. Le operazioni di voto devono iniziare entro e non oltre le ore 7:00.

Art. 19 **Operazioni di voto**

1. La votazione si svolge nei medesimi ambienti in cui hanno luogo abitualmente le consultazioni elettorali nel territorio del Comune di Truccazzano, ovvero in luoghi adatti, allestiti ed arredati conformemente a quanto disposto dal T.U. 30 Marzo 1957 n. 361, come modificato dalla legge n. 62/2002.
2. All'elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da egli prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7:00 e proseguono fino alle ore 23:00 del giorno fissato per la consultazione.
5. L'ufficio elettorale del Comune di Truccazzano resterà aperto al pubblico per tutta la durata delle operazioni di voto fino alla proclamazione dell'esito referendario.

Art. 20 **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dalla ordinanza sindacale di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 21 **Determinazione e Proclamazione dei risultati**

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, le schede insieme ai verbali dell'ufficio di sezione sono trasportate a cura del presidente di sezione e di un agente di polizia locale alla sezione n.1 dei seggi.
2. Il segretario comunale e gli Uffici di Sezione, riunitesi nella sezione n.1 dei seggi, in adunanza pubblica, sulla base delle risultanze dello stesso scrutinio, provvedono per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) ad accertare il numero degli elettori che hanno votato;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla somma dei voti validi favorevoli e alla somma dei voti contrari al quesito referendario;
 - d) alla determinazione e proclamazione del risultato referendario.
3. Concluse le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, è ritirato dagli incaricati dell'ufficio elettorale insieme ad un agente di polizia locale e trasportato presso la segreteria del Comune di Truccazzano.
4. Delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Segretario comunale redige apposito verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria comunale e l'altro è trasmesso al Sindaco e ai consiglieri capigruppo. Nei verbali sono registrati altresì gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio

elettorale, dagli uffici di sezione, dai promotori, dai rappresentanti di cui al comma 3 dell'art.17, dagli elettori.

5. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi cinque anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, e della commissione elettorale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
6. Il quesito è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno espresso il proprio voto.
7. Entro quindici giorni dalla data della proclamazione dell'esito referendario, il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria e dà comunicazione dei risultati della consultazione referendaria.

Art. 22 **Effetti del referendum**

1. Degli effetti dell'esito referendario, si fa espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 104 dello Statuto comunale.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del esito referendario, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio Comunale una deliberazione di indirizzo sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili.
2. Gli organi del Comune dovranno attenersi alle disposizioni di legge di cui al comma 1 del presente articolo, in particolare per:
 - la convocazione dei comizi elettorali;
 - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
 - le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
 - le modalità di restituzione dello stesso;
 - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
 - la propaganda elettorale.

Art. 24
Spese

1. Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono totalmente a carico del Comune di Truccazzano.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con apposito stanziamento nel bilancio del Comune.

Art. 25
Pubblicità

1. Dell'ordinanza di indizione del referendum, del quesito referendario e delle modalità di partecipazione al voto e dei risultati deve essere dato ampio spazio sul sito istituzionale del Comune di Truccazzano e negli spazi di pubblica affissione in maniera uniforme su tutto il territorio comunale.

Art. 26
Allegati

1. Sono allegati al presente atto al punto A), per farne parte integrante e sostanziale, i fac-simile delle schede elettorali da utilizzare per la votazione.

Art. 27

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a deliberazione consiliare esecutiva e dopo la pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune di Truccazzano.

ALLEGATO A) Fac-simile scheda per referendum consultivo

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

VOLETE....

(TESTO DEL QUESITO)

SI

NO

Parte esterna



COMUNE DI TRUCCAZZANO

Firma dello Scrutatore
Segretario

.....
.....

Firma del